SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 agosto 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 250ª seduta pubblica martedì 18 agosto 2020, alle ore 15 con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreto-legge.

20A04551

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sig. Giovanni Carlo CANCELLERI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 7 agosto 2020, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sig. Giovanni Carlo Cancelleri, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sig. Giovanni Carlo Cancelleri, è attribuito il titolo di vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1859

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il comma 3, del citato articolo 10 secondo il quale «I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 2, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha modificato l'art. 10 della citata legge n. 400 del 1988 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo il quale a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 105 dell'8 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di nomina dell'on.le dott.ssa Paola De Micheli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del secondo Governo Conte pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 209 del 6 settembre 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019 recante la nomina di Giovanni Carlo Cancelleri a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 219 del 18 settembre 2019;

Ritenuto di dover procedere all'attribuzione della delega al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali, come individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il potere di firma, è conferita al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72:

alle attività di competenza della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, di cui al comma 3 del citato articolo;

alle attività di competenza della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici di cui al comma 9 del sopracitato articolo;

b) nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72:

alle attività relative allo sviluppo dell'intermodalità;

alle attività di competenza della Direzione generale per la motorizzazione di cui al comma 3 del sopracitato articolo.

2. Al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri è delegata la firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonché dei ricorsi gerarchici impropri di competenza della Direzione generale della motorizzazione.

3. Al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri è inoltre delegato il coordinamento funzionale per il monitoraggio delle attività svolte dai commissari straordinari per gli interventi da realizzarsi nel Mezzogiorno di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nonché delle attività delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 limitatamente ai contratti di programma ANAS e RFI, anche al fine di proporre al Ministro puntuali interventi di accelerazione e di superamento di eventuali ritardi.

4. Al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri sono delegate, altresì, le funzioni inerenti la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza Unificata.

5. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

6. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, Giovanni Carlo Cancelleri è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2020

Il Ministro: DE MICHELI

20A04567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno on. dott. Matteo MAURI e sen. Vito Claudio CRIMI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 7 agosto 2020, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della

legge n. 400 del 1988, ha approvato le unite deleghe di funzioni ai Sottosegretari di Stato on. dott. Matteo Mauri e sen. Vito Claudio Crimi conferite loro dal Ministro dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno on. dott. Matteo Mauri e sen. Vito Claudio Crimi è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1858

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 4 settembre 2019, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019 di nomina dei Sottosegretari di Stato, con il quale l'on. dott. Matteo Mauri e il sen. Vito Claudio Crimi sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l'interno;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2019, con la quale l'on. dott. Matteo Mauri e il sen. Vito Claudio Crimi sono stati nominati Vice Ministri dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando le responsabilità politiche e i poteri d'indirizzo del Ministro, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Vice Ministro on. dott. Matteo Mauri è delegato per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. È altresì delegato per le materie di competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3. Il Vice Ministro on. dott. Matteo Mauri è designato quale vicepresidente del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Il Vice Ministro on. dott. Matteo Mauri è delegato, tra l'altro, alla firma dei seguenti provvedimenti:

attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286/1998).

Art. 2.

1. Il Vice Ministro sen. Vito Claudio Crimi è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, per le materie di competenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, per le materie di competenza del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, nonché per le materie di competenza del Commissario straordinario per le persone scomparse.

2. Il Vice Ministro sen. Vito Claudio Crimi è delegato, tra l'altro, alla firma dei seguenti provvedimenti:

decreti di autorizzazione delle consultazioni per scopi storici di documenti a carattere riservato (art. 123, decreto legislativo n. 42/2004);

decreti d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, decreto legislativo n. 42/2004).

Art. 3.

È delegata ai Vice Ministri on. dott. Matteo Mauri e sen. Vito Claudio Crimi, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 4.

1. I Vice Ministri on. dott. Matteo Mauri e sen. Vito Claudio Crimi sono delegati a rappresentare il Ministro presso le Camere, in relazione alle disposizioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale o per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. Ai Vice Ministri è delegata, altresì, la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salvo diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 5.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per la registrazione.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro: LAMORGESE

20A04568
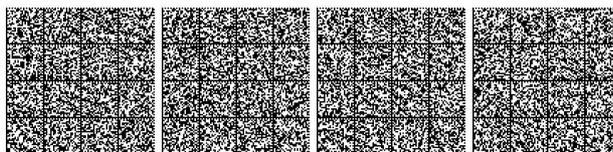
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 luglio 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «E! 12822 DIAManT» relativo al bando «Eurostars Call 2018 - C.o.D. 10». (Decreto n. 1078/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle con-

nesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
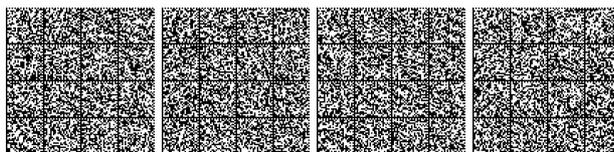
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26/05/2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il bando internazionale Eurostars Call 2018 - C.o.D. 10, comprensivo delle Guide *lines for applicants*, lanciato dal programma Eurostars con scadenza 13 settembre 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 2044 del 2 agosto 2018 con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dello Eurostars-2 *High level group* dell'8 febbraio 2019, assunta con procedura scritta, con la quale è stata approvata la lista finale dei progetti ammessi al finanziamento contenente, fra gli altri, il progetto dal titolo E! 12822 DIAManT «*Direct sensor integration by additive manufactoring technology*» avente come obiettivo quello di realizzare connessioni e inserti strutturali ottimizzati mediante additive manufacturing, inglobando, al loro interno, elementi di sistemi di sensorizzazione in fibra ottica per il monitoraggio strutturale;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2018 lanciata dall'Eurostars con il *budget* finalizzato al finanziamento di progetti nazionali, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, per il contributo alla spesa, giusta nota protocollo n. 17883 del 30 ottobre 2018;

Vista la nota prot. MIUR n. 1450 del 28/01/2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eurostars nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 12822 DIAManT «*Direct sensor Integration by additive manufactoring technology*»;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1203 del 20 giugno 2019, reg. UCB n. 1191 in data 25 luglio 2019, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Raffaele Cioffi ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 12822 DIAManT, di durata ventiquattro mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 404.175,00, figurano i seguenti proponenti italiani:

Politecnico di Milano;

Plyform Composites S.r.l;
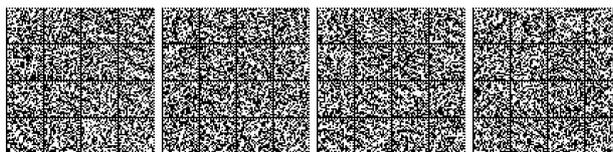
Preso atto della procura speciale del 28 marzo 2019, rep n. 8.541, con la quale è stato nominato soggetto capofila il Politecnico di Milano;

Visto il documento *Consortium agreement* stilato tra i partecipanti al progetto E! 12822 DIAManT;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-economica sul progetto, effettuata dall'istituto convenzionato Invitalia, acquisita dal MUR in data 3 marzo 2020, prot. n. 3216, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto E! 12822 DIAManT e della DSAN allegata che individua la data del 1° maggio 2019 quale data di inizio del progetto, in conformità con il progetto internazionale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA – COR n. 2123602 e 2123604 del 26 giugno 2020 rispettivamente per il Politecnico di Milano e per Plyform composites S.R.L.;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo cconomico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 6230032 e 6230034 del 26 giugno 2020 rispettivamente per il Politecnico di Milano e per Plyform composites S.r.l.;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 12822 DIAManT «*Direct sensor integration by additive manufactoring technology*», presentato dal Politecnico di Milano, codice fiscale 80057930150, e dalla società Plyform composites S.r.l., codice fiscale 02171650035, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2019 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 12822 DIAManT è pari a euro 144.183,75.

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 144.183,75 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.
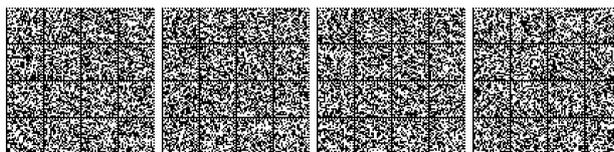
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'articolo come previsto dalle «*National eligibility criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1710

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono disponibili all'interno del seguente link: *https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

20A04372

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Barra.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Barra, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Barra, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Barra;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04373

DECRETO 21 luglio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Mantova.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Mantova, come da comunicazione della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Mantova, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti

per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Mantova.

2. Nell'Ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04374

DECRETO 21 luglio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso gli Uffici del giudice di pace di Sassari, di Ozieri e di Pattada.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Sassari, nell'Ufficio del giudice di pace di Ozieri e nell'Ufficio del giudice di pace di Pattada, come da comunicazione della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Sassari, per l'Ufficio del giudice di pace di Ozieri e per l'Ufficio del giudice di pace di Pattada, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Sassari, l'Ufficio del giudice di pace di Ozieri e l'Ufficio del giudice di pace di Pattada.

2. Negli Uffici giudiziari di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04375

DECRETO 21 luglio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Padova.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Padova, come da comunicazione della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Padova, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Padova;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Padova.

2. Nell'Ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04376

DECRETO 21 luglio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Regalbuto.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Regalbuto, come da comunicazione della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Regalbuto, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Enna;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Regalbuto.

2. Nell'Ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04377

DECRETO 21 luglio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Reggio Emilia, come da comunicazione della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Reggio Emilia, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio Emilia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
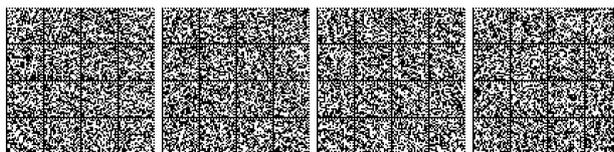
per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Reggio Emilia.

2. Nell'Ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04378

DECRETO 21 luglio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Saluzzo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'ufficio del giudice di pace di Saluzzo, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'ufficio del giudice di pace di Saluzzo, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cuneo;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Saluzzo;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A04379

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 16 agosto 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Preso atto della comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della presente ordinanza;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti *a)* e *b)*.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2020

Il Ministro: SPERANZA

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, *21*-ter *e 21*-quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

20A04564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Deniban», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/784/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227,

del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 550/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019 con la quale la società New Pharmashop Srl è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DENIBAN (amisulpride) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 12 maggio 2020 con la quale la società New Pharmashop Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale DENIBAN (amisulpride) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047633019;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 giugno 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DENIBAN (amisulpride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«50 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 047633019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DENIBAN (amisulpride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 3 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04387

DETERMINA 3 agosto 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revolade». (Determina n. DG/785/2020).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Revolade» (eltrombopag), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'11 marzo 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/10/612/001-013.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 e sue successive modifiche;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Vista la decisione della Commissione europea del 6 aprile 2018, iscritta nel registro comunitario dei medicinali con il numero EU/1/10/612/013, di autorizzazione all'immissione in commercio della confezione «bustine da 25 mg polvere per sospensione orale - 1 flacone per la ricostituzione - 30 siringhe monouso ad uso orale», in sostituzione della confezione con A.I.C. n. 039827136/E - 30 bustine da 25 mg polvere per sospensione orale - 1 flacone per la ricostituzione - 1 siringa orale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° giugno 2018, Serie C 188/1;

Considerato che è stato accordato che la nuova confezione mantenga lo stesso codice A.I.C. n. 039827136/E della confezione in sostituzione, poiché mai commercializzata, pur se regolarmente autorizzata;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 3-5 aprile 2019 con cui si è deciso per la chiusura del registro di monitoraggio del medicinale «Revolade» (eltrombopag), attivo per le indicazioni terapeutiche:

«pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche»;

«Revolade è indicato in pazienti di età superiore ad un anno per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP) della durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)»;

Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2019 con la quale l'azienda Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Revolade» (eltrombopag) relativamente alla suddetta nuova confezione;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue sedute del 13-15 maggio 2020 e del 9-12 giugno 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla suddetta confezione debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale REVOLADE (eltrombopag) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 25 mg - polvere per sospensione orale - uso orale - bustine (PET/OPA/alu/LDPE) 30 bustine + 1 flacone per la ricostituzione + 30 siringhe monouso ad uso orale + 1 tappo a vite con capacità di porta siringa - A.I.C. n. 039827136/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

«Revolade» è indicato in pazienti di età superiore ad un anno per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP) della durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline).

«Revolade» è indicato in pazienti adulti affetti da infezione cronica da virus dell'epatite C (Hepatitis C virus, *HCV)* per il trattamento della trombocitopenia, quando il grado di trombocitopenia è il principale fattore che impedisce l'inizio o limita la possibilità di mantenere la terapia ottimale basata sull'interferone.

«Revolade» è indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Revolade» (eltrombopag) è classificata come segue:

confezione: 25 mg - polvere per sospensione orale - uso orale - bustine (PET/OPA/alu/LDPE) 30 bustine + 1 flacone per la ricostituzione + 30 siringhe monouso ad uso orale + 1 tappo a vite con capacità di porta siringa - A.I.C. n. 039827136/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.288,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.126,36.

Gli sconti, successivi a quello raggiunto attraverso l'applicazione dell'accordo precedente, dovranno essere applicati da parte dell'azienda ogni dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2020 in funzione dei fatturati raggiunti; l'ultimo sconto maturato continuerà ad essere applicato nei periodi successivi e tale sconto potrà essere rinegoziato solo in aumento, a beneficio del Servizio sanitario nazionale, laddove pervenga una richiesta di rinegoziazione da una delle parti. L'azienda è tenuta a comunicare ad AIFA, con cadenza semestrale, i dati del fatturato come sopra definito e, al raggiungimento dei valori soglia, ad applicare ogni dodici mesi contestualmente le relative scontistiche sul prezzo di cessione alle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'agenzia, sulla base dei dati consolidati, provvederà a verificare la corretta applicazione dello sconto da parte dell'azienda.

Chiusura registro per le indicazioni terapeutiche:

«pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche»;

«Revolade» è indicato in pazienti di età superiore ad un anno per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP) della durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revolade» (eltrombopag) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04393

DETERMINA 3 agosto 2020.

Integrazione della determina n. 702/2020 del 3 luglio 2020, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Pioglitazione e Metformina EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/786/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
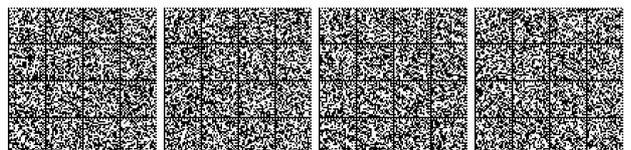
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 702/2020 del 3 luglio 2020, concernente la riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale «Pioglitazione e Metformina EG» (pioglitazone e metformina), il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 174 del 13 luglio 2020;

Considerato che occorre integrare la determina suddetta, per omessa indicazione delle condizioni e modalità di impiego;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina n. 702/2020 del 3 luglio 2020

È integrata, nei termini che seguono, la determina n. 702/2020 del 3 luglio 2020, concernente la riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale PIOGLITAZIONE E METFORMINA EG (pioglitazone e metformina), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 174 del 13 luglio 2020.

Successivamente al paragrafo relativo alla «classificazione ai fini della rimborsabilità» e prima di quello relativo alla «classificazione ai fini della fornitura» è inserito il seguente periodo:

«Condizioni e modalità di impiego:

prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.»

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04392

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Deniban», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/787/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 148/2019 del 5 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2019 con la quale la società GMM Farma Srl è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DENIBAN (amisulpride) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2020 con la quale la società GMM Farma Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale DENIBAN (amisulpride) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047267012;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 giugno 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DENIBAN (amisulpride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«50 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 047267012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DENIBAN (amisulpride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 3 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04388

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ditropan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/789/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al

regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 287 del 16 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DITROPAN (ossibutinina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale DITROPAN (ossibutinina) relativamente alla confezione avente n. A.I.C. n. 047463029;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-12 giugno 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DITROPAN (ossibutinina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 047463029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DITROPAN (ossibutinina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 3 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04389

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mercilon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/790/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 175/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MERCILON (desogestral / estrogeno) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale MERCILON (desogestral / estrogeno) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047268014;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 giugno 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MERCILON (desogestral / estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse - A.I.C. n. 047268014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mercilon» (desogestral / estrogeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 3 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04390

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Smoflipid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/791/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 68 del 16 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2019 con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SMOFLIPID (olio di soia) per la confezione con A.I.C. n. 037135199 e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la determina n. 156 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 2020 con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SMOFLIPID (olio di soia) per la confezione con A.I.C. n. 037135213 e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2020 con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale SMOFLIPID (olio di soia) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 037135199 e 037135213;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-12 giugno 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SMOFLIPID (olio di soia) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

200 mg/ml emulsione per infusione 20 sacche plastica da 100 ml - A.I.C. n. 037135199 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

200 mg/ml emulsione per infusione 6 sacche Biofine da 1000 ml - A.I.C. n. 037135213 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Smoflipid» (olio di soia) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04391

UNIVERSITÀ «FORO ITALICO» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 2020.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Foro Italico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2011, modifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 177 del 30 luglio 2013 e in particolare l'art. 34 «Modifiche dello statuto»;

Richiamate le delibere del Senato accademico n. 40 della seduta del 12 novembre 2019 (repertorio delibere n. 213/2019) e n. 43 del 18 novembre 2019 (repertorio delibere n. 220/2019) in cui si approva, in due sedute successive, il documento modificato dello statuto;

Considerate le osservazioni pervenute dal Ministero dell'Università e della ricerca, con nota prot. n. 310 del 23 gennaio 2020, nell'esercizio del controllo *ex* art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Preso atto delle modifiche apportate al testo recependo le osservazioni indicate nella nota sopracitata;

Richiamata la delibera n. 4 della seduta telematica del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2020 in cui si esprime parere favorevole al testo proposto (repertorio delibere n. 26/2020);

Richiamate le delibere del Senato accademico n. 2 della seduta del 13 febbraio 2020 (repertorio delibere n. 29/2020) e n. 9 della seduta del 2 marzo 2020 (repertorio delibere n. 43/2020) in cui si approva, in due sedute successive, il documento modificato dello statuto;

Vista la delibera n. 26 della seduta del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2020 in cui si esprime parere favorevole al testo proposto;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Foro Italico», modificato secondo quanto deliberato dagli organi di Governo dell'Ateneo nelle adunanze citate nelle premesse, è emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 2020

Il Rettore: PARISI

———

ALLEGATO

STATUTO

DEFINIZIONI

Ai fini del presente statuto e degli atti collegati si intende per:

Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro competente per l'Università;

Ateneo: l'Università degli studi di Roma «Foro Italico»;

Professori ordinari: i professori universitari di ruolo di prima fascia;

Professori associati: i professori universitari di ruolo di seconda fascia;

Ricercatori: i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato;

Docenti: i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato;

Personale dirigente e tecnico-amministrativo: i dipendenti che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo;

Studenti: gli iscritti regolarmente ai corsi di studio dell'ateneo come definiti dalla normativa;

Organizzazioni sindacali: le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto università, nonché le Rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Natura dell'ateneo

1. L'Università degli studi di Roma «Foro Italico», di seguito denominata ateneo, è una università statale, sede primaria di formazione e ricerca scientifica. È dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e ha, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria.

Partecipa agli organismi di coordinamento del sistema universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione e attuazione dei piani di intervento e sviluppo a livello territoriale.

2. L'ateneo ha la sua sede storica nel complesso monumentale del Foro Italico, da cui prende il nome, e succede all'Accademia di educazione fisica (1928, istituita con RDL 28 agosto 1931, n. 1227), per la quale l'intero complesso fu originariamente edificato, e alle istituzioni in cui essa si è nel tempo trasformata: l'Istituto superiore statale di educazione fisica (ISEF, 1952, istituito con legge 7 febbraio 1958, n. 88) e l'Istituto universitario di scienze motorie (IUSM, 1998), denominazione con cui l'ateneo è stato inizialmente istituito (decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).

Art. 2.

Scopi e principi ispiratori

1. L'ateneo considera valore fondante la unicità della propria tradizione nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport e valorizza la grande pervasività culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua più ampia accezione, espandendo il proprio campo d'azione ad altri ambiti, generali e specifici, quali in particolare la salute e il benessere, la società e il lavoro, il turismo e il tempo libero, la formazione in campo educativo, la comunicazione, l'espressività e la creatività corporea. Assumono rilievo nella missione dell'ateneo i temi dell'impegno sociale, quali la solidarietà e i processi di integrazione, l'inclusione dei soggetti in condizione di disabilità o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. L'ateneo è impegnato a favore dell'apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, quali fondamentali strumenti di equità, eticità e progresso sociale, ed è sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività a favore del territorio e della

popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e gli altri enti interessati, in ambito nazionale e internazionale, anche in contesti di cooperazione allo sviluppo.

2. L'ateneo si riconosce nei principi ispiratori della nuova università europea delineata dalla strategia di Lisbona ed è impegnato a perseguirne gli obiettivi, e specificamente a fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; a perseguire l'internazionalizzazione quale obiettivo strategico in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del Processo di Bologna; a migliorare la qualità e l'efficacia della formazione; a promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e a incoraggiare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità a tutti i livelli di formazione.

3. L'ateneo ispira la sua azione ai principi complementari di autonomia e responsabilità, di sussidiarietà e razionalizzazione, equità e valorizzazione del merito. Rifiuta ogni forma di discriminazione e sviluppa azioni a favore delle pari opportunità, indipendentemente da differenze di genere, condizione fisica, etnia, confessione politica o religiosa.

4. L'ateneo promuove un'azione sistematica volta a verificare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la produttività e i livelli di internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonché la corretta e trasparente gestione delle risorse, e l'imparzialità e il buon andamento della gestione amministrativa, con specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle strutture, anche sulla base della misurazione e valutazione della performance. Sulla valutazione basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni riconoscimento o avanzamento individuale.

5. L'ateneo garantisce e promuove libertà di insegnamento e di ricerca, fornendo ai docenti i necessari strumenti e attivando opportuni incentivi per sostenerne l'impegno. Garantisce equità nei meccanismi di reclutamento e di carriera, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori e del codice etico di ateneo. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo. Assicura agli studenti, di cui valorizza la centralità nella vita dell'istituzione, i mezzi per conseguire un sapere critico e una formazione culturalmente adeguata e rispondente alle esigenze della società e del mondo del lavoro, promuovendo l'accesso agli studi e il loro completamento da parte di studenti capaci e meritevoli di ogni condizione, nazionalità e appartenenza politica o confessionale, anche se privi di mezzi.

Assicura agli studenti in condizioni di disagio o disabilità interventi e strumenti atti a favorirne l'accesso all'offerta formativa e la piena partecipazione alla vita dell'ateneo. Promuove attività culturali, sportive e ricreative garantendo pari opportunità di accesso alle sue diverse componenti.

6. L'ateneo cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale, favorisce l'organizzazione di attività a esso dirette, e promuove un proficuo rapporto con le rappresentanze sindacali nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

7. Al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione, l'ateneo adotta un bilancio unico, con un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica.

8. L'ateneo persegue l'eccellenza nei diversi campi di intervento, in linea con gli obiettivi delineati nel Documento di Programmazione Triennale a tal fine adottato dagli organi di Governo su proposta del Rettore, caratterizzandosi per lo stretto rapporto tra formazione e ricerca, l'attenzione al diritto allo studio e alle attività di orientamento, tutorato e inserimento nel mercato del lavoro, l'enfasi sull'alta formazione e l'innovazione, le attività di apprendimento permanente e il raccordo con il territorio, il sistematico ricorso ai processi di valutazione e la valorizzazione del merito. Convinto assertore dei valori europei, del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli, l'ateneo è attivamente impegnato nel processo di integrazione europea e di internazionalizzazione, e persegue la circolazione del sapere, la mobilità e lo scambio di docenti e studenti, l'armonizzazione dei programmi di studio e il reciproco riconoscimento dei titoli, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di consorzi di ricerca e alta formazione, e ogni altra azione atta a favorire l'integrazione culturale e la cooperazione tra popoli e culture, gruppi sociali, confessioni.

9. Nel quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici, culturali e organizzativi, l'ateneo promuove accordi, convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Assumono rilievo, in tal senso, la possibile costituzione, autonoma o congiunta, di Fondazioni di diritto privato atte a favorire specifiche azioni istituzionali, e in particolare lo sviluppo di reti interuniversitarie e di forme federative con altri atenei volte a potenziare la ricerca, la didattica e i servizi, favorendo la mobilità e ottimizzando l'offerta formativa, l'impiego delle risorse, i servizi agli studenti, a cui l'ateneo rivolge particolari cure, in linea con la propria tradizione e la vocazione di ateneo residenziale, e le attività di apprendimento permanente e più in generale rivolte al territorio. Di rilievo, in tal senso, è anche l'avvio di attività di *spin-off* e di qualunque ulteriore strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento al sistema produttivo del patrimonio conoscitivo dell'ateneo, nonché la costituzione di una Fondazione di Ateneo, denominata «Fondazione universitaria Foro Italico», quale soggetto strumentale dell'Università anche per le finalità della Terza Missione.

10. Al fine di meglio sostenere tali obiettivi e assicurare un pieno raccordo con il territorio e le parti sociali, l'ateneo promuove la consultazione di organismi di supporto, quali esponenti della comunità scientifica e della cultura, del mondo delle istituzioni, del lavoro e dello sport, interessati a contribuire, nelle forme possibili, alle attività dell'ateneo, anche partecipando alle loro ricadute nel contesto socioeconomico e del territorio. A essi l'ateneo può chiedere di esprimere il proprio parere sullo stato dell'istituzione, le attività svolte e le linee di azione programmate, e di contribuire alla definizione dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle esigenze del mercato del lavoro e del contesto sociale e culturale.

Art. 3.
Attività formative e titoli

1. L'ateneo conferisce tutti i titoli previsti dall'ordinamento universitario ai tre livelli della formazione, ivi compresi i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, di Master universitario di primo e secondo livello, di tirocinio formativo attivo per la formazione degli insegnanti, e ogni altro corso previsto dalle norme vigenti.

2. Nel quadro del suo impegno a favore della collettività e del territorio, l'ateneo promuove forme di estensione della formazione universitaria per soggetti di ogni età e condizione, anche certificando, nei modi e nei limiti consentiti dalle norme, qualificazioni acquisite in altri contesti, e favorisce l'aggiornamento professionale organizzando corsi di apprendimento permanente, anche d'intesa con gli ordini professionali, le organizzazioni dei lavoratori e altri enti pubblici e privati. Attività di apprendimento permanente sono anche progettate e organizzate in funzione delle politiche e azioni di formazione e sviluppo promosse da enti territoriali, nazionali o sovranazionali, e più in generale di specifiche esigenze o interessi della popolazione generale.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Capo I
Organi di governo

Sezione I
RETTORE

Art. 4.

Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'ateneo a ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali e ne promuove lo sviluppo, assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie attribuzioni, le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento nei riguardi delle attività dell'istituzione.

2. In particolare, il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) propone al Senato e nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;

d) propone al Consiglio di amministrazione il direttore generale, il Presidente del Collegio dei revisori, e, sentito il Senato, i componenti del Nucleo di valutazione;

e) nomina il Nucleo di valutazione e, sulla base delle indicazioni degli organi previsti dalla legge, il Collegio dei revisori;

f) propone agli organi di Governo, in corrispondenza con la Programmazione triennale del Ministero, un Documento di programmazione triennale, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43, e ne sviluppa le

linee guida nel quadro della programmazione delle attività, assicurandone adeguati aggiornamenti annuali e rendendone conto in una Relazione annuale alla comunità universitaria;

g) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonché il Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposti dal direttore generale ovvero dal responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasmparenza;

h) presenta agli organi competenti le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) adotta, in casi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato, salvo tempestiva ratifica da parte dell'organo competente;

j) sottoscrive atti, convenzioni e ogni altro genere di accordi non affidati alla competenza delle strutture decentrate o del direttore generale;

k) stabilisce e mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive del territorio, in ambito nazionale, europeo e internazionale;

l) nomina, sentito il Senato, il Collegio di disciplina e il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

m) esercita il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori universitari ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, irrogando le relative sanzioni fino al livello della censura, in base all'art. 87 del RD 31 agosto 1933, n. 1592, mentre per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina con una sua motivata proposta;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, e comunque ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

3. Il Rettore può fruire di un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia, in servizio a tempo pieno presso università italiane, con le modalità previste dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e disciplinate dal Regolamento generale di ateneo.

La durata della carica è per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. La candidatura è presentata dagli aventi titolo accompagnata da un programma e da un *curriculum vitae*, ai quali è assicurata adeguata pubblicità mediante inserimento sul sito istituzionale di ateneo.

2. L'elettorato attivo spetta ai docenti universitari di ruolo in servizio presso l'ateneo.

3. L'elettorato attivo spetta altresì, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di ateneo:

a) al personale dirigente e tecnico-amministrativo, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al comma 2;

b) ai rappresentanti eletti nel consiglio degli studenti, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al comma 2.

4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica, per decesso, dimissioni o cessazione dal ruolo dei professori, le funzioni del Rettore sono esercitate dal Prorettore vicario sino all'espletamento di nuove elezioni.

5. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato e a seguito di mozione di sfiducia approvata con maggioranza di due terzi, il Senato può proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato.

Art. 6.

Prorettore vicario e delegati

1. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia due Prorettori di cui uno vicario.

2. Il Rettore nomina tra i docenti di ruolo i delegati previsti per legge e altri delegati a specifiche funzioni, nei limiti di quanto richiesto da precise esigenze istituzionali e tenuto conto delle dimensioni dell'ateneo. L'azione dei delegati è svolta in collegamento con il Rettore e nei limiti di quanto delegato.

3. Il Prorettore vicario, altro prorettore e gli altri delegati possono fruire di un'indennità di carica o rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.

Sezione II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7.

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione degli atti di programmazione finanziaria e del personale, nonché di indirizzo e vigilanza sugli assetti e l'equilibrio economico-finanziario di ogni attività, tenuto conto delle linee di indirizzo del Programma triennale, delle programmazioni del Senato in materia di didattica e ricerca, e dei pareri espressi dagli organi di controllo e valutazione.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le relative modifiche; esprime inoltre parere sullo statuto, il Regolamento generale, gli altri regolamenti interni e le relative modifiche; le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato per quanto di competenza, il Documento di programmazione triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi e il bilancio sociale nonché il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c) approva, su proposta del direttore generale, il piano triennale delle performance;

d) approva i programmi edilizi dell'ateneo;

e) delibera l'attivazione, i livelli e meccanismi di finanziamento, o la disattivazione delle strutture decentrate, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e dei pareri degli organi di controllo e valutazione;

f) delibera l'attivazione o la disattivazione dei corsi, tenuto conto delle linee di indirizzo delle linee programmatiche proposte dal Senato, e del parere del Nucleo di valutazione;

g) delibera l'organico di ateneo del personale docente e, sentito il direttore generale, di quello tecnico amministrativo, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e delle relazioni del Nucleo di valutazione;

h) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori universitari in base alla programmazione effettuata ai sensi alla normativa vigente, ai fini della successiva presa di servizio;

i) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato, gli organi di controllo e il Consiglio degli studenti;

j) delibera le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

k) approva i contratti, le convenzioni e altri atti negoziali riguardanti le attività didattiche e di ricerca;

l) esercita il potere disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, tenuto conto del parere espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

m) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di direttore generale e quello di Presidente del Collegio dei revisori; delibera inoltre, su proposta del Rettore, la composizione del Nucleo di valutazione;
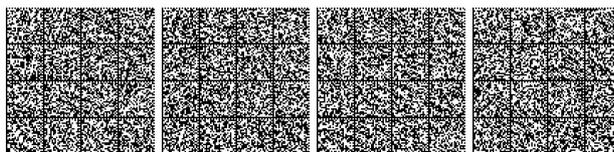
n) definisce gli obiettivi dell'azione del direttore generale per l'anno successivo, e ne valuta la relazione annuale, tenuto conto dei pareri del Senato e del Nucleo di valutazione;

o) stabilisce la misura delle indennità di funzione previste dal presente statuto nei limiti delle norme vigenti.

p) definisce annualmente, nell'ambito del bilancio di ateneo, il contributo riconosciuto alla Fondazione universitaria «Foro Italico».

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la metà dei componenti.

4. I componenti esterni del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennità di carica nei limiti delle norme vigenti.

Art. 8.

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti:

a) è componente di diritto il Rettore che assume la carica di Presidente; in alternativa, il Consiglio può, su proposta del Rettore che resta comunque a farne parte, eleggere quale Presidente uno dei componenti esterni;

b) sono componenti designati i due Prorettori; il Prorettore vicario, in caso di necessità sostituisce il Rettore;

c) sono componenti designati quattro esperti - almeno due dei quali estranei ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico - individuati, previa adeguata pubblicizzazione, e nel rispetto del principio delle pari opportunità, tra personalità italiane o straniere di elevata professionalità e competenza in campo gestionale o elevata qualificazione culturale, che abbiano maturato ampia esperienza presso enti pubblici o privati; le candidature sono individuate da un Comitato di selezione, nominato con decreto rettorale; il Comitato formula una rosa di dieci candidati, tra cui il Rettore sceglie quattro nominativi che propone al Senato; la proposta può essere respinta dal Senato con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nel qual caso deve essere riformulata;

d) partecipano al Consiglio di amministrazione due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti;

e) possono essere invitati, in qualità di uditori, un rappresentante dei docenti di ruolo e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

f) partecipa il direttore generale, senza diritto di voto;

g) sono invitati inoltre i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Nel caso in cui uno dei componenti del consiglio risulti assente per tre volte in un anno, il Rettore può proporre al Consiglio di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalità e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo.

Sezione III
SENATO ACCADEMICO

Art. 9.

Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e delle attività didattiche e di ricerca, e funzioni propositive nei riguardi dell'organizzazione e della programmazione delle diverse attività dell'ateneo.

2. In particolare, il Senato accademico:

a) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, lo statuto, il Regolamento generale, il Regolamento didattico, i regolamenti interni e le relative modifiche, con delibere assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) approva la rosa dei componenti designati del Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore;

c) esprime parere sul Documento di programmazione triennale proposto dal Rettore;

d) formula linee programmatiche in materia di didattica e di ricerca e criteri di ripartizione dei relativi finanziamenti, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per stabilire la destinazione delle risorse e la formazione del bilancio;

e) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio e svolge funzioni di coordinamento didattico secondo quanto specificato ai commi 3 e 4 e nel Regolamento didattico di ateneo;

f) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, la modifica o la disattivazione delle strutture decentrate, delibera l'afferenza alle stesse dei singoli docenti, ed esprime le proprie valutazioni in merito alla qualità dei relativi programmi, anche in riferimento alle analisi condotte dal Nucleo di valutazione;

g) formula linee programmatiche e criteri di priorità in ordine alle esigenze di organico, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per la programmazione del personale;

h) è sentito dal Rettore in merito alla composizione del Nucleo di valutazione;

i) esprime parere sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonché sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

j) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi studenteschi;

k) esprime pareri obbligatori su convenzioni e contratti in materia di didattica e ricerca, nonché se richiesto dal Consiglio di amministrazione;

l) delibera, tenuto conto delle linee di indirizzo degli organismi di rappresentanza del sistema universitario, il codice etico di ateneo, volto a evitare ogni forma di discriminazione o abuso e a regolare casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale nel rispetto della normativa vigente;

m) decide, su proposta del Rettore, le misure da adottare in caso di violazioni al codice etico da parte di docenti, studenti o personale tecnico-amministrativo, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, sulla base dello specifico regolamento; le sanzioni che possono essere comminate sono l'archiviazione, il richiamo, il richiamo scritto, o la censura con deposito degli atti nel fascicolo personale ed eventuale esclusione per un anno da ogni forma di finanziamento o altro beneficio interno nei casi di violazione grave o reiterata; qualora la condotta presa in esame si configuri quale illecito disciplinare, gli atti sono inoltrati al Collegio di disciplina; nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione di natura etica e di natura disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe svolgersi innanzi alla Commissione etica;

n) può, trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato rettorale e a seguito di mozione di sfiducia approvata con maggioranza di due terzi, proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato.

3. In sede di coordinamento didattico, il Senato:

a) detta norme di indirizzo per i corsi sulla base della normativa vigente e delle indicazioni di bilancio;

b) stabilisce, in base alle rispettive proposte, la programmazione didattica;

c) assicura l'armonizzazione degli obiettivi formativi svolgendo compiti di raccordo, supervisione e razionalizzazione delle attività e dei servizi comuni, e formulando piani organici in materia di supporto alla docenza;

d) assicura il supporto gestionale ai corsi e soddisfa ai relativi adempimenti ministeriali nei termini previsti.

4. Il Senato è convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 10.

Composizione del Senato accademico

1. Il Senato accademico è costituito da undici componenti:

a) è componente di diritto il Rettore, in qualità di Presidente;
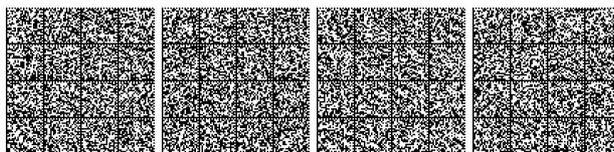
b) sono componenti designati: il Prorettore vicario, che in caso di necessità sostituisce il Rettore, e il delegato alla didattica;

c) sono componenti elettivi:

cinque rappresentanti dei docenti universitari di ruolo, eletti con le procedure definite dal Regolamento generale, in modo da assicurare la rappresentanza di aree scientifico-disciplinari distinte e la presenza di almeno due Direttori di strutture decentrate;

un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti;

d) partecipa inoltre al Senato il direttore generale, senza diritto di voto;

2. Il Senato dura in carica tre anni. Per ciascuno dei componenti, il mandato è rinnovabile una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il mandato non è rinnovabile.

3. Nel caso in cui uno dei componenti del Senato risulti assente per tre volte in un anno, il Rettore può proporre al Senato di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalità e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo.

Capo II
Organi e strutture di gestione

Art. 11.
Direttore generale

1. Il direttore generale è preposto all'amministrazione dell'ateneo, alle strutture amministrative e tecniche finalizzate alla organizzazione e gestione dei servizi generali, e al coordinamento del personale e dei servizi centrali e decentrati.

2. In particolare, il direttore generale:

a) cura l'attuazione degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di amministrazione, attribuisce incarichi e responsabilità, e definisce e verifica periodicamente obiettivi, risorse e responsabilità per la loro realizzazione;

b) definisce criteri e indicatori per la misurazione e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte dalle strutture amministrative, in collaborazione con il Nucleo di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato e assicura il rispetto della disciplina normativa in tema di trasparenza;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

d) dirige e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia o impedimento, e propone l'adozione di eventuali misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

e) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale delle performance;

g) propone al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo;

h) formula proposte e pareri e riferisce al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle materie di competenza;

i) predispone il programma triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, e il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo la nomina di altro Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza nonché predispone ogni altro documento amministrativo previsto dalle norme.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, che lo individua, sentito il Senato accademico e lo stesso Consiglio, tra dirigenti della pubblica amministrazione o altre personalità di elevata qualificazione ed esperienza maturata nell'ambito organizzativo e gestionale. Il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato è di durata triennale rinnovabile.

4. Il direttore generale presenta annualmente una relazione al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto del parere del Senato accademico e delle relazioni del Nucleo di valutazione, ne valuta l'azione svolta, definendo gli obiettivi specifici da perseguire per l'anno successivo. Nel caso di gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa, e previa contestazione all'interessato, il Rettore può proporre al Consiglio di amministrazione la revoca motivata dell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può conferire, o revocare, incarichi di dirigente a tempo determinato a dipendenti di ruolo in possesso della qualifica di dirigente o ad altro personale secondo quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di impedimento o assenza prolungata, il direttore generale può inoltre essere sostituito da un dirigente dell'ateneo da lui stesso incaricato di funzioni vicarie.

Capo III
Organi di controllo amministrativo-contabile e di valutazione

Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo interno della gestione amministrativa dell'ateneo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo. Esprime parere sui documenti di bilancio preventivo e consuntivo e sulle variazioni di bilancio.

2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all'ateneo e almeno due dei quali iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui un componente effettivo, con funzioni di Presidente; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. Il Collegio è nominato con decreto rettorale; il suo mandato ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

3. Almeno uno dei componenti del Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 13.
Nucleo di valutazione

1. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di ateneo, che opera quale organo indipendente, in raccordo con i competenti organi nazionali del sistema universitario, in linea con i relativi criteri e indicatori. Il Nucleo basa la propria azione su apposite indagini ed elementi autonomamente raccolti, compreso il parere degli studenti, verificando l'attività di ricerca svolta dalle strutture e dai singoli docenti, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la congruità delle attività di insegnamento a contratto, l'efficienza dei servizi, la produttività del personale, e ogni altro ambito di attività. Sono attribuite al Nucleo le funzioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti compreso uno studente. I componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, devono possedere un'elevata qualificazione professionale, anche amministrativo-gestionale ed essere in prevalenza esterni all'ateneo, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo è nominato con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Il suo funzionamento è definito dal Regolamento generale di ateneo.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Per ciascuno dei componenti il mandato è rinnovabile una sola volta.

4. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con le cariche di direttore di dipartimento, presidente dei consigli dei corsi di studio e direttore della Scuola di dottorato.

5. Il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione possono fruire di una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.

Capo IV
Organismi ausiliari

Art. 14.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti ha funzioni propositive e consultive nei riguardi degli organi di Governo sulle tematiche di interesse degli studenti stessi. Esso è consultato dal Senato almeno una volta l'anno e ha titolo a esprimersi su temi quali l'offerta e l'organizzazione didattica, le attività di orientamento e tutorato, i tirocini e i rapporti con il mondo del lavoro, la logistica, il diritto allo studio, le pari opportunità, i servizi per gli studenti, e ogni altro aspetto di specifico interesse per gli studenti.

2. In particolare, il Consiglio:

a) formula al Senato proposte in materia di Regolamento didattico di ateneo, di organizzazione delle attività didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi, e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;

b) esprime parere sul regolamento del Consiglio degli studenti, sul Programma triennale per quanto concerne la didattica, e relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti;

c) designa un docente di adeguata disponibilità e competenza in qualità di Difensore degli studenti, con compiti di proposta, iniziativa, verifica e confronto in relazione alle diverse attività dell'ateneo di rilevanza per gli studenti. Il Difensore, nominato dal Rettore, resta in carica due anni, con mandato sincrono con quello del Consiglio degli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti è nominato dal Rettore, dura in carica due anni ed è costituito da non più di quindici componenti, eletti tra gli studenti in corso dei diversi corsi di studio, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente, e designa i rappresentanti degli studenti nei diversi organi, designando di norma il Presidente quale rappresentante in Senato e Consiglio di amministrazione.

4. Il regolamento concernente il funzionamento del Consiglio degli studenti è emanato dal Rettore con proprio decreto, previa approvazione del Senato accademico e parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Comitato per lo sport

1. L'Università agevola e sostiene le attività sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario.

2. Il Comitato, costituito a norma della legge n. 394/1977, promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria relativamente alle attività sportive dilettantistiche.

Art. 16.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito in attuazione dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, promuove e tutela le pari opportunità nell'ambito dell'ateneo, individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ne ostacolano la piena realizzazione nei riguardi di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, e si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.

2. In particolare, il Comitato:

a) formula piani di azioni positive e misure atte a favorire l'effettiva parità tra i sessi;

b) produce raccomandazioni su argomenti d'interesse specifico di tutte le categorie svantaggiate in relazione a condizioni di salute, di origine o di culto, o altra condizione di diversità;

c) formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti l'accesso, la carriera, le figure professionali e ogni altra materia che abbia riflessi sulle condizioni di pari opportunità nell'ateneo;

d) promuove la cultura delle pari opportunità, in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali e internazionali e iniziative volte a prevenire comportamenti lesivi delle libertà personali anche in attuazione delle risoluzioni e direttive dell'Unione europea, e di convenzioni internazionali.

3. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle tre principali organizzazioni sindacali e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal direttore generale, da due rappresentanti del personale docente designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente, e due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti. Tali rappresentanze sono designate in modo da risultare costituite pariteticamente da componenti di entrambi i generi. Oltre che i membri effettivi sono previsti i membri supplenti.

4. Le modalità di organizzazione, la durata e il funzionamento del Comitato sono definiti dal Regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati su iniziativa del Rettore, nei confronti di professori e ricercatori universitari, ed esprime al Consiglio di amministrazione il proprio parere in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.

2. Il procedimento si svolge secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, e con termini temporali stringenti sia per il suo avvio che per la sua conclusione. In assenza di decisione entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione, il procedimento si estingue.

3. Al fine di assicurare il rispetto del principio del giudizio tra pari, il Collegio è costituito da tre professori ordinari, uno dei quali in qualità di Presidente, un professore associato e un ricercatore, prevalentemente esterni, ove possibile, nominati dal Rettore, sentito il Senato. I componenti esterni sono scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori di altri atenei. I due componenti interni, professori ordinari, sono eletti dall'intero corpo accademico. Laddove non si renda possibile la nomina di uno o più componenti esterni, il Rettore sentito il Senato provvede alla nomina. Si applica il regime delle incompatibilità previsto dalle vigenti norme di legge. Il professore associato e il ricercatore non partecipano al giudizio nei confronti di un docente di fascia superiore, in ipotesi di procedimento disciplinare del Rettore, il potere disciplinare è nella titolarità del decano dell'Ateneo.

4. Il Collegio dura in carica tre anni. Le sue modalità di costituzione e di funzionamento sono specificate nel Regolamento generale di ateneo. La partecipazione al Collegio non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO III
STRUTTURE DECENTRATE E ATTIVITÀ
DI RICERCA E FORMAZIONE

Art. 18.

Organizzazione dipartimentale

1. Il Dipartimento costituisce la struttura collegiale di appartenenza dei docenti di ruolo che si riconoscono nella sua missione culturale e sono in esso incardinati, e ha lo scopo di organizzare uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per metodo e le relative attività di ricerca, didattica e formazione, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di ateneo.

2. In particolare, il Dipartimento:

a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
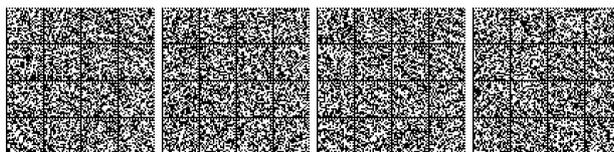
b) organizza le attività di ricerca e di consulenza anche in attuazione di contratti e convenzioni;

c) propone l'attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, nel quadro delle proprie competenze culturali, sulla base di motivate esigenze formative;

d) concorre alla definizione della programmazione didattica, corredata dalle richieste di contratti e convenzioni, all'armonizzazione dei progetti formativi dei corsi di studio a cui partecipa con i propri docenti, e alla ripartizione delle risorse di docenza tra i singoli corsi assicurando una adeguata copertura degli insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni programmatiche stabilite dal Senato in e delle disponibilità di bilancio;

e) concorre all'organizzazione dell'attività didattica dei corsi a cui partecipa con i propri docenti e alla definizione dei relativi regolamenti;

f) concorre alla definizione dei relativi carichi didattici e dei fabbisogni di risorse di docenza esterna, nel rispetto di quanto stabilito dal Senato e delle disponibilità di bilancio;

g) propone l'attivazione di procedure concorsuali di docenti di ruolo, e le relative chiamate;

3. Le attività del dipartimento sono illustrate nelle rispettive Relazioni annuali e soggette a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, sulla cui base gli organi di governo deliberano l'entità delle risorse assegnate, l'eventuale sviluppo, modifica o cessazione di attività, o l'eventuale scioglimento della struttura.

4. Il dipartimento è costituito, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da un minimo di 35 docenti di ruolo, la cui afferenza al Dipartimento è deliberata dal Senato accademico, previa richiesta degli interessati, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di ateneo.

5. Previa approvazione del Senato, il dipartimento può articolarsi internamente in Sezioni, caratterizzate da un proprio specifico progetto scientifico e organizzativo e con un proprio coordinatore scelto dai rispettivi docenti, con le modalità previste nel Regolamento generale di ateneo.

6. Al dipartimento è attribuito un budget economico con autonomia gestionale ed è assegnato personale tecnico amministrativo con funzioni di supporto, coerenti con le effettive esigenze e le relative qualificazioni professionali, su proposta del direttore del dipartimento.

Le norme di funzionamento del dipartimento e quelle per l'assegnazione e la valutazione dell'utilizzo del personale sono specificate dal Regolamento generale di ateneo.

7. Le attività del dipartimento sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti, proposti dalla struttura interessata e redatti sulla base di uno schema comune, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato e parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne convoca e presiede il Consiglio e la giunta definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. È responsabile di tutte le attività che fanno capo al dipartimento, vigila sull'osservanza, in tale ambito, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi di governo, ed esercita tutte le altre incombenze attribuite dalle normative vigenti, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto.

2. Il direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, con le modalità previste dal Regolamento generale di ateneo, ed è nominato con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile. Il direttore di dipartimento può fruire di un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.

3. Il direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore, che è nominato con decreto rettorale e lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; può inoltre delegare parte delle sue funzioni ad altri docenti di ruolo, con le modalità previste dal Regolamento di dipartimento.

4. Per gli adempimenti di carattere gestionale, il Direttore è coadiuvato da un responsabile amministrativo, che assicura un supporto generale, la corretta applicazione delle procedure e l'efficace collegamento con l'amministrazione centrale, partecipando inoltre alle riunioni del Consiglio e della giunta di dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 20.

Consiglio e giunta di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento indirizza e programma le attività del Dipartimento e ne adotta gli atti e le relazioni programmatiche, scientifiche e finanziarie. Ne fanno parte tutti i docenti di ruolo in esso incardinati, i rappresentanti dei tecnici a esso assegnati e un rappresentante degli studenti.

2. Il Consiglio di dipartimento è convocato in forma allargata a tutti i componenti almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il direttore lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso una giunta, costituita dal direttore di dipartimento, che la presiede, e da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletti dalle rispettive componenti.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e della giunta, le modalità di elezione, la durata del mandato e il regime di competenza sono indicati nel Regolamento generale di ateneo.

Art. 21.

Istituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti

1. Il numero, la denominazione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono stabiliti dal Rettore previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e parere del Nucleo di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e specificamente dall'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le relative delibere attengono a principi generali di specificità e rilevanza degli obiettivi, economicità ed efficienza scientifica e gestionale, dimensione e omogeneità dei settori afferenti per fini e per metodo. Le modalità e le condizioni di istituzione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di ateneo.

Art. 22.

Centri di ricerca e formazione

1. Centri di ricerca e formazione possono essere costituiti tra unità di ricerca dell'ateneo e strutture esterne, per lo svolgimento di specifici progetti scientifici o formativi a durata pluriennale.

2. La proposta di istituzione, corredata da un progetto scientifico, organizzativo e finanziario e dai relativi atti convenzionali, è sottoposta al Senato accademico che, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, ne delibera l'approvazione. La proposta approvata dal Senato è trasmessa al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto delle implicazioni organizzative e finanziarie e della disponibilità delle risorse necessarie, delibera l'istituzione del Centro e i relativi aspetti gestionali.

3. La delibera istitutiva indica il grado di autonomia del Centro, le strutture organizzative, il personale assegnato, le eventuali risorse assicurate dall'amministrazione centrale o da altri enti, e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro.

Art. 23.

Corsi di studio

1. I corsi di studio sono istituiti nell'ambito delle Classi previste dai decreti ministeriali che ne individuano gli obiettivi formativi qualificanti.

I corsi sono disciplinati in termini generali dal Regolamento didattico di ateneo che integrato dagli ordinamenti didattici e da più specifici regolamenti costituisce l'insieme delle norme che regolano i corsi medesimi, nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Senato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1.
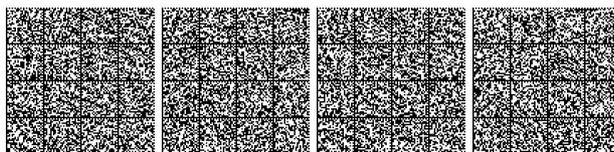
2. I corsi di studio sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta di attivazione del Senato accademico integrato dai presidenti di corso, anche mediante convenzioni con altri atenei, previo parere favorevole del CUN sull'ordinamento didattico. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'accreditamento ministeriale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Particolare attenzione viene rivolta all'apertura internazionale dell'offerta formativa, con incentivazione della mobilità, attivazione di corsi congiunti con atenei stranieri, e uso dell'inglese quale lingua veicolare, o eventuale altra lingua. I rispettivi regolamenti didattici fissano le particolari norme che regolano il funzionamento dei diversi corsi sul piano didattico e amministrativo.

3. I corsi di studio sono nel loro insieme coordinati dal Senato accademico che, integrato dai presidenti dei corsi, stabilisce la programmazione didattica sulla base delle rispettive proposte, detta norme di indirizzo, assicurando l'armonizzazione delle singole attività dei diversi corsi e il supporto gestionale, anche in relazione agli adempimenti ministeriali.

4. Ciascun corso, nel quadro del coordinamento generale del Senato, è autonomamente gestito da un Consiglio di corso, costituito dai docenti universitari di ruolo dell'ateneo che vi insegnano e da un rappresentante degli studenti, con un presidente e una giunta costituita da tre docenti, eletti dai docenti del corso con le modalità stabilite dal Regolamento di ateneo.

5. Il Consiglio è convocato con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qual volta vada definita l'offerta formativa e opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la giunta. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) d'intesa con le strutture che vi partecipano con propri docenti, assicura l'organizzazione del corso e ne propone la programmazione;

b) assicura l'organizzazione armonica delle attività didattiche previste e ne coordina i contenuti e lo svolgimento;

c) garantisce la qualità e la trasparenza delle attività di gestione del corso e ne assicura le funzioni di rappresentanza nei diversi organi.

Art. 24.
Scuola dottorale

1. La Scuola dottorale è una struttura finalizzata al coordinamento delle attività di alta formazione dell'ateneo e alla gestione delle relative risorse. Essa ha l'obiettivo di favorire:

a) lo sviluppo armonico dei diversi corsi di dottorato che a essa afferiscono, con la promozione di attività trasversali e altre iniziative comuni e una gestione oculata delle risorse;

b) la costituzione di collaborazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale, la promozione della mobilità da parte di dottorandi italiani, e l'attrazione di studenti e ricercatori da altri paesi;

c) la promozione di stretti rapporti con le realtà produttive al fine di formare competenze avanzate nel contesto economico e sociale del territorio;

d) la creazione di competenze interdisciplinari, aperte e competitive a livello europeo e internazionale, al fine di ampliare il respiro culturale della formazione e le potenzialità dell'impiego.

2. Le norme di funzionamento della Scuola sono contenute in apposito regolamento, che disciplina anche la nomina del direttore e del Consiglio della Scuola.

3. Il budget economico della Scuola è determinato annualmente dagli organi di Governo.

Art. 25.
Biblioteca di ateneo

1. La biblioteca di ateneo è una struttura il cui obiettivo principale è garantire l'accesso all'informazione relativa alle discipline oggetto di insegnamento e ricerca in ateneo. A tal fine organizza le attività di acquisizione, catalogazione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale sia in formato cartaceo che digitale.

2. La biblioteca si avvale della consulenza di un Comitato scientifico di indirizzo per la pianificazione delle acquisizioni bibliografiche e delle diverse attività, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di ateneo.

La biblioteca è Centro di responsabilità e la sua attività è disciplinata da proprio regolamento.

TITOLO IV
NORME COMUNI

Capo I
Rapporti con l'esterno

Art. 26.
Criteri generali

1. I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati dal Regolamento generale e devono essere compatibili con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 27.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici, di privati ed entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contribuzioni universitarie, da ricavi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato.

3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.

4. L'ateneo può utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo la sostenibilità economica su scala pluriennale.

Art. 28.
Capacità giuridica

1. L'ateneo, in base ai propri fini istituzionali può:

a) concludere con altri enti accordi di collaborazione in attività istituzionali di interesse comune;

b) partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato, costituire o partecipare a fondazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2011 relativo al «Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato», per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

c) ricorrere al patrocinio legale per controversie attinenti alla propria attività negoziale, avvalendosi, in via principale, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto n. 1611/1933, dell'Avvocatura dello Stato, salvo diversa, motivata delibera del Consiglio di amministrazione;

d) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità di qualsiasi natura e valore;

e) contrarre transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

f) svolgere contrattazione attiva e partecipare a procedure di gara, quale operatore economico.

Art. 29.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo

1. Come disposto dall'art. 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che disciplina la materia delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è auto-

re. In caso di più autori, dipendenti dell'ateneo, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
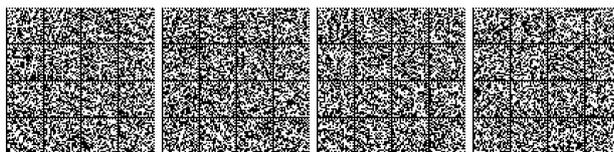
2. L'ateneo stabilisce l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante allo stesso ateneo ovvero ad altri enti o privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui l'ateneo non provveda alle determinazioni di cui al comma 2, allo stesso compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'ateneo acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti diversi dall'ateneo.

Capo II
Attività normativa

Art. 30.

Regolamenti

1. L'ateneo opera in base al Regolamento generale di ateneo, al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, al Regolamento didattico di ateneo, a ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie.

2. Il Regolamento generale di ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale dell'ateneo e alle modalità di elezione degli organi di governo. Esso è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità. Esso è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

4. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'ateneo rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative. Esso è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico in sede di coordinamento didattico.

5. I regolamenti dei corsi di studio sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico

6. I regolamenti dei dipartimenti e dei centri sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico.

7. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. I regolamenti e i regolamenti modificati sono emanati con decreto rettorale.

Art. 31.

Validità delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Nessuno può prendere parte alla seduta e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. Il codice etico disciplina ulteriori casi di incompatibilità.

Art. 32.

Pubblicità dei verbali

1. I verbali delle adunanze degli organi dell'ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'ateneo.

Art. 33.

Indennità di carica e gettoni di presenza

1. Le indennità di carica a qualunque titolo erogate dall'ateneo non sono cumulabili tra loro. Sono comunque aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.

Art. 34.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al Rettore; essa spetta, altresì, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal Senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute successive, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso assunto con la stessa maggioranza qualificata.

3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 35.

Norme elettive generali

1. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto sono nominati dal Rettore con proprio decreto, salvo che non sia diversamente disciplinato dalle norme in materia, alle quali si fa anche riferimento per le incompatibilità previste.

2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. L'eventuale sostituzione e integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano in prospettiva un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 36.

Validità ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

20A04371
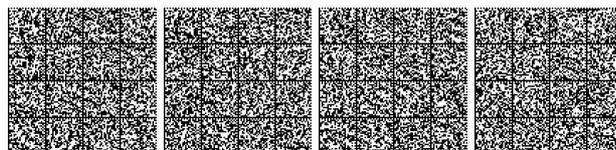
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 681/2020 del 1° luglio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atazanavir Accord».

Estratto determina n. 783/2020 del 3 agosto 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 681/2020 del 1° luglio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ATAZANAVIR ACCORD (atazanavir), il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 10 luglio 2020:

dove è scritto

confezione

«300 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL - A.I.C.: 046174049 (in base 10);

leggasi:

confezione:

«300 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C.: 046174049 (in base 10).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04384

Rettifica ed integrazione dell'estratto della determina n. 554/2020 del 6 maggio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib EG».

Estratto determina n. 781/2020 del 3 aprile 2020

È rettificato e integrato l'estratto, nei termini che seguono, della determina AIFA n. 554/2020 del 6 maggio 2020, autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib EG», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 130 del 21 maggio 2020.

Nell'estratto del provvedimento, laddove è scritto:

«Confezione:

"12,5 mg capsule rigide" 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047597024 (in base 10)»;

leggasi:

«Confezioni:

"12,5 mg capsule rigide" 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597024 (in base 10)»;

«Confezione:

"25 mg capsule rigide" 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047597051 (in base 10)»;

leggasi;

«Confezione:

"25 mg capsule rigide" 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597051 (in base 10)»;

«Confezione:

"50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047597087 (in base 10)»;

leggasi

«Confezione:

"50 mg capsule rigide" 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597087 (in base 10)».

Dopo la dicitura:

«Confezione:

"50 mg capsule rigide" 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047597099 (in base 10)»;

aggiungasi:

«Confezione:

"12,5 mg capsule rigide" 30 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597101 (in base 10);

Confezione:

"25 mg capsule rigide" 30 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597113 (in base 10);

Confezione:

"50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597125 (in base 10);

Confezione:

"12,5 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597137 (in base 10);

Confezione:

"25 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597149 (in base 10);

Confezione:

"50 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 047597152 (in base 10)».

Alla sezione «Produttore del prodotto finito (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti)",

Dopo la dicitura:

«Pharmacare Premium Ltd.
HHF003 Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia, BBG3000
Malta»

aggiungasi:

«Confezionamento secondario

De Salute
Via Biasini 26
26015 Soresina (CR)
Italia

S.C.F. S.R.L.
Via F. Barbarossa, 7,
26824 Cavenago d'Adda (LO)
Italia

TTCproduction GmbH
Klagenfurter Strasse 311
9462 Bad Sankt Leonhard
Austria

Confezionamento secondario, controllo e rilascio lotti

Stadapharm GmbH
Feodor-Lynen-Straße 35
30625 Hannover

Germania

Rilascio lotti

Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Germania

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Wien

Austria».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04385

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 462/2020 del 4 agosto 2020

Autorizzazione variazioni: sono autorizzate le seguenti variazioni: 4 Tipo II (C.I.4):

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per introdurre dati disponibili derivanti da due studi clinici sull'uso del medicinale nella popolazione pediatrica dei medicinali di seguito riportati. Gli studi clinici sono stati condotti in accordo ad un piano di indagine pediatrico concordato (EMEA-C-000548-PIP01-09-M08).

L'autorizzazione delle procedure europee DE/H/0871/001/II/079 per il medicinale FOSTER, DE/H/0872/001/II/065 per il medicinale FORMODUAL, DE/H/0873/001/II/081 per il medicinale INUVER, DE/H/0874/001/II/065 per il medicinale ALABASTER, ha rispettato tutte le misure inserite nel piano di indagine pediatrica concordato e approvato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del regolamento pediatrico n. 1901/2006, gli studi sono stati condotti in accordo al PIP n EMEA-C-000548-PIP01-09-M08, decisione EMA n. P/0159/2018. Ai fini dell'applicazione dell'art. 45(3) del suddetto regolamento, gli studi contenuti nel piano di indagine pediatrica approvato sono stati portati a termine dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1901/2006.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto relativo rispettivamente ai medicinali «Foster, Formodual, Inuver, Alabaster» rispecchiano i risultati del suddetto piano d'indagine pediatrica concordato. Essi sono allegati alla presente determina.

La presente determina si riferisce ai medicinali di seguito riportati, nei seguenti dosaggi/forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

«Foster» (A.I.C. n. 037789);

A.I.C. n. 037789017 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni

A.I.C. n. 037789029 - «100 mcg/6 MCG per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni;

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Procedura europea: DE/H/0871/001/II/079.

Codice pratica: VC2/2019/373.

«Formodual» (A.I.C. n. 037778);

A.I.C. n. 037778014 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037778026 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni;

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.

Procedura europea: DE/H/0872/001/II/065.

Codice pratica: VC2/2019/374.

«Inuver» (A.I.C. n. 037798);

A.I.C. n. 037798016 - «100 mcg/6 mcg microgrammi per erogazione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037798028 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Procedura europea: DE/H/0873/001/II/081.

Codice pratica: VC2/2019/375.

«Alabaster» (A.I.C. n. 037776);

A.I.C. n. 037776010 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037776022 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni;

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l.

Procedura europea DE/H/0874/001/II/065.

Codice pratica: VC2/2019/376.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni attualmente autorizzate in Italia:

«Foster»;

da:

A.I.C. n. 037789017 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037789029 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni;

a:

A.I.C. n. 037789017 - «100 /6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037789029 - «100 /6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni;

«Formodual»;

da:

A.I.C. n. 037778014 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037778026 - «100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 180 erogazioni;

a:

A.I.C. n. 037778014 - «100 /6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;
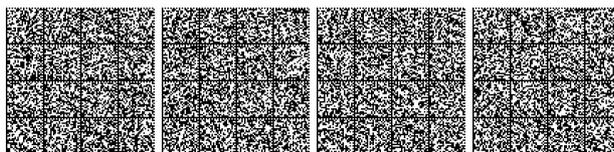
A.I.C. n. 037778026 - «100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni;

«Inuver»;

da:

A.I.C. n. 037798016 - «100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione»

A.I.C. n. 037798028 - «100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione»

a:

A.I.C. n. 037798016 - «100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037798028 - «100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni;

«Alabaster»;

da:

A.I.C. n. 037776010 - «100 mcg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037776022 - «100 mcg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore da 180 erogazioni;

a:

A.I.C. n. 037776010 - «100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 037776022 - «100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione al da 180 erogazioni.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto dei singoli medicinali è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina:

la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A04386

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,176
Yen	123,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,193
Corona danese	7,4436
Lira Sterlina	0,9134
Fiorino ungherese	345,91
Zloty polacco	4,4016
Nuovo leu romeno	4,8303
Corona svedese	10,2678
Franco svizzero	1,0838
Corona islandese	158,4
Corona norvegese	10,6683
Kuna croata	7,5163
Rublo russo	84,0682
Lira turca	8,0552
Dollaro australiano	1,6472
Real brasiliano	6,0919
Dollaro canadese	1,5729
Yuan cinese	8,2344
Dollaro di Hong Kong	9,1154
Rupia indonesiana	17075,52
Shekel israeliano	4,0143
Rupia indiana	87,885
Won sudcoreano	1407,15
Peso messicano	26,0083
Ringgit malese	5,0009
Dollaro neozelandese	1,7605
Peso filippino	57,817
Dollaro di Singapore	1,6216
Baht tailandese	37,05
Rand sudafricano	19,338

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04394

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1717
Yen	123,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,251
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,90968
Fiorino ungherese	346,98
Zloty polacco	4,4054
Nuovo leu romeno	4,8355
Corona svedese	10,282
Franco svizzero	1,0758
Corona islandese	158,6
Corona norvegese	10,694
Kuna croata	7,507
Rublo russo	84,8413
Lira turca	8,1283
Dollaro australiano	1,6412
Real brasiliano	6,065
Dollaro canadese	1,5693
Yuan cinese	8,2041
Dollaro di Hong Kong	9,081
Rupia indonesiana	17030,66
Shekel israeliano	4,0021
Rupia indiana	87,714
Won sudcoreano	1406,13
Peso messicano	25,8438
Ringgit malese	4,9827
Dollaro neozelandese	1,763
Peso filippino	57,664
Dollaro di Singapore	1,6168
Baht tailandese	36,92
Rand sudafricano	19,4315

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04395

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1725
Yen	123,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,291
Corona danese	7,4427
Lira Sterlina	0,90385
Fiorino ungherese	347,67
Zloty polacco	4,4194
Nuovo leu romeno	4,8345
Corona svedese	10,287
Franco svizzero	1,0766
Corona islandese	159
Corona norvegese	10,6573
Kuna croata	7,494
Rublo russo	84,9125
Lira turca	8,1748
Dollaro australiano	1,6348
Real brasiliano	6,0149
Dollaro canadese	1,5665
Yuan cinese	8,2067
Dollaro di Hong Kong	9,0869
Rupia indonesiana	17042,29
Shekel israeliano	3,9985
Rupia indiana	87,694
Won sudcoreano	1400,22
Peso messicano	25,631
Ringgit malese	4,9755
Dollaro neozelandese	1,764
Peso filippino	57,538
Dollaro di Singapore	1,6142
Baht tailandese	36,899
Rand sudafricano	19,3269

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04396

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1743
Yen	123,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,248
Corona danese	7,4426
Lira Sterlina	0,90268
Fiorino ungherese	345,6
Zloty polacco	4,408
Nuovo leu romeno	4,8318
Corona svedese	10,3068
Franco svizzero	1,0744
Corona islandese	159,2
Corona norvegese	10,7213
Kuna croata	7,488
Rublo russo	86,6233
Lira turca	8,1978
Dollaro australiano	1,6446
Real brasiliano	6,1189
Dollaro canadese	1,5771
Yuan cinese	8,224
Dollaro di Hong Kong	9,1011
Rupia indonesiana	17144,78
Shekel israeliano	3,9947
Rupia indiana	87,94
Won sudcoreano	1404,16
Peso messicano	26,0101
Ringgit malese	4,9784
Dollaro neozelandese	1,7727
Peso filippino	57,682
Dollaro di Singapore	1,6161
Baht tailandese	36,92
Rand sudafricano	19,707

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04397

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1848
Yen	124,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,175
Corona danese	7,4442
Lira Sterlina	0,90053
Fiorino ungherese	344,95
Zloty polacco	4,4034
Nuovo leu romeno	4,8315
Corona svedese	10,2835
Franco svizzero	1,0769
Corona islandese	160
Corona norvegese	10,7323
Kuna croata	7,4815
Rublo russo	87,69
Lira turca	8,2595
Dollaro australiano	1,6488
Real brasiliano	6,1219
Dollaro canadese	1,5898
Yuan cinese	8,2637
Dollaro di Hong Kong	9,1825
Rupia indonesiana	17364
Shekel israeliano	4,0312
Rupia indiana	88,6355
Won sudcoreano	1409,56
Peso messicano	26,278
Ringgit malese	5,023
Dollaro neozelandese	1,7771
Peso filippino	58,124
Dollaro di Singapore	1,6245
Baht tailandese	36,948
Rand sudafricano	20,096

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04398
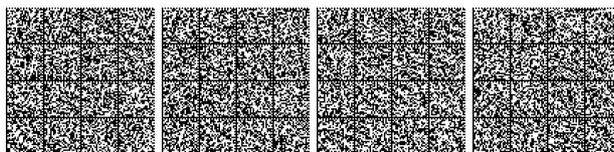
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro».

Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 151 del 16 giugno 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 17 luglio 2020, n. 77, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2020, n. 77, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.».

20A04296

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 25247/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 maggio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009230/ING-L-186 del 3 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 25247/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 24 maggio 2019, concernente l'adeguamento dell'età ordinaria di pensione (tabella I *ex* art. 20.1 RGP2012), dei nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H54 *ex* articoli 26.1 e 33.1 RGP2012) e l'aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M *ex* art. 34.3 RGP2012).

20A04380

Approvazione della delibera n. 26219/20 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 27 maggio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009231/ING-L-189 del 3 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26219/20 adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 27 maggio 2020, concernente l'adeguamento dell'età ordinaria di pensione (tabella I *ex* art. 20.1 RGP2012), dei nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H55 *ex* articoli 26.1 e 33.1 RGP2012), l'aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M *ex* art. 34.3 RGP2012) e l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (tabelle F54 e F55 *ex* articoli 6.6 e 6.7 regolamento riscatti e ricongiunzione) da applicare al montante individuale determinato dalla contribuzione trasferita ai sensi degli articoli 5.1.2 e 5.2 dello stesso regolamento.

20A04381

Approvazione della delibera n. 20/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 21 febbraio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009293/MED-L-130 del 4 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enpam in data 21 febbraio 2020, concernente modifiche al regolamento del Fondo di previdenza generale.

20A04382

Approvazione della delibera n. 21/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 21 febbraio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009293/MED-L-131 del 4 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enpam in data 21 febbraio 2020, concernente modifiche al regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

20A04383

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2020, recante modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2020 sono state definite le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati a imprese già sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, in attuazione delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 7 agosto 2020, nel sito del Ministero dello sviluppo economico: http://www.mise.gov.it

20A04412
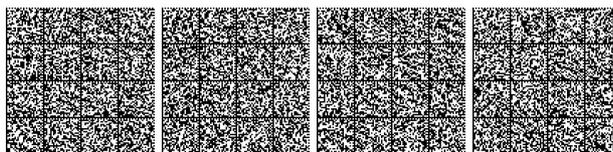
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pagina 28, prima colonna, all'articolo 58, comma 2, terzo periodo, anziché: «Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.» leggasi: «Il predetto contributo spetta, *anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo*, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

20A04573

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-204) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
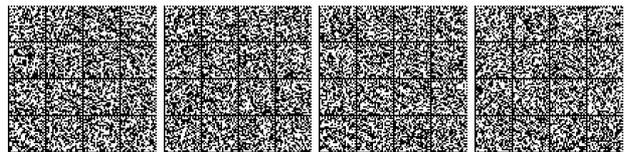
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
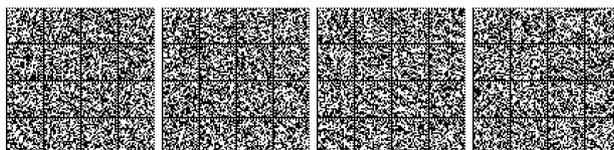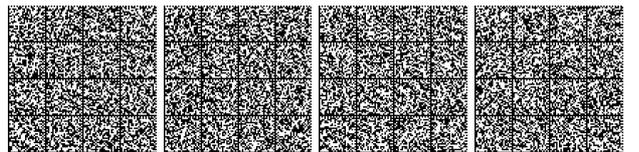
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.